

Indicazioni per il rientro in Italia dall'estero – aggiornamento del 1° ottobre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-21&atto.codiceRedazionale=20A05139&elenco30giorni=false

INDICAZIONE 1

Ferme restando le regole relative all'autorizzazione all'ingresso in Italia, stabilite dal DPCM 7 settembre 2020 e dalle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno, 16 luglio, 24 luglio, 30 luglio e 12 agosto 2020, vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche alle quali è stato consentito l'ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri **diversi** da quelli facenti parte dell'Unione Europea, Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano,

con l'**eccezione di:**

Romania per cui vige dal 24 luglio l'obbligo di isolamento e degli altri adempimenti sotto elencati,

Croazia, Grecia, Malta e Spagna, per cui valgono le disposizioni sotto riportate a partire dal 13 agosto, Francia (limitatamente alle regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) a partire dal 22 settembre.

Si evidenzia che da questa ultima data per il rientro dalla Bulgaria non è più necessario l'isolamento fiduciario.

Per coloro che abbiano soggiornato o transitato nei **14 giorni** anteriori all'ingresso in Italia nei paesi diversi da quelli sopraelencati, invece, valgono le seguenti disposizioni:

- comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 14 giorni.

A partire dal 13 agosto 2020, coloro che fanno ingresso in Italia, con qualsiasi mezzo di trasporto, dopo aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in **Croazia, Grecia, Malta e Spagna, Parigi, e dal 22 settembre dopo aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti a Parigi e nelle regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra devono** comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di residenza/domicilio e:

- 1) presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di un test per SARS CoV-2, di test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, al massimo nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;

O, IN ALTERNATIVA

- 2) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, **al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;** in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda

sanitaria le persone devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Se entro 48 ore dopo il tampone non si ricevono notizie telefoniche dal Dipartimento di Prevenzione competente, il risultato del tampone è negativo e si possono riprendere le normali attività.

Durante l'isolamento domiciliare le persone devono:

- 1) non avere nessun contatto sociale;
- 2) restare a casa;
- 3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
- 4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica dell'insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l'ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

Al momento dell'ingresso in Italia le persone sopra citate che non possono raggiungere il luogo prescelto con un mezzo privato devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d'accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.

Le disposizioni sopra descritte non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto né ai lavoratori transfrontalieri. Per ulteriori esenzioni fare riferimento a:

<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>

INDICAZIONE 2

In attuazione al DPCM del 7 settembre 2020, sono vietati l'ingresso e il transito in Italia delle persone provenienti dai seguenti paesi:

- A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia
- Bosnia Erzegovina
- Kosovo
- Macedonia del Nord
- Moldova
- Montenegro
- Bangladesh
- Armenia
- Bahrein
- Brasile
- Cile
- Kuwait
- Oman
- Panama
- Perù
- Repubblica Dominicana.

Si evidenzia che dal 22 settembre la Serbia esce dall'elenco dei Paesi dai quali non si può far ingresso in Italia, sono però consentiti gli spostamenti solo in presenza di precise motivazioni, quali, ad esempio: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli.

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/09/modulo_rientro_da_estero_11_09_20.pdf

Tale disposizione non si applica al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto che entrano in Italia per lavoro da Bosnia Erzegovina, Kosovo Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia alle condizioni che il transito sia di breve durata, come previsto dall'art. 6 comma 6 del DPCM 7 agosto 2020 (permanenza massima di 120 ore o di transito in 36 ore, permane l'obbligo di segnalare l'ingresso in Italia).

INDICAZIONE 3

I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.

È d'obbligo per ogni azienda dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi dell'Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.

È obbligatorio che i datori di lavoro permettano l'ingresso nel luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e/o ai soggetti chiamati dall'estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali previste per le persone provenienti dall'estero da leggi o altri provvedimenti.

Tale obbligo si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, che devono mettere a disposizione dell'utilizzatore lavoratori provenienti dall'estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali prescritte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M. 7 AGOSTO 2020 e D.P.C.M. 7 SETTEMBRE 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 GIUGNO 2020
- D.P.C.M. DEL 14 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 16 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 AGOSTO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 21 SETTEMBRE 2020
- ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 22/PC DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PROROGATA DALLA ORDINANZA n. 27/PC)
- INDICAZIONI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO EMANATE DAL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Contatti dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

I cittadini residenti nei territori della A.S. Friuli Occidentale e Friuli Centrale e possono registrarsi direttamente ai seguenti link:

A.S. FRIULI OCCIDENTALE

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/modulo-rientro-in-italia-provincia-di-pordenone/?id=128&uuid=f3623bbd-d3a0-4cbe-a886-28117880024f>

A.S. FRIULI CENTRALE

Distretti dell'Alto Friuli (Carnia, Gemonese-Val canale- Canal del Ferro, San Daniele, Codroipo)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661>

Distretti del Medio Friuli (distretti Udine, Tarcento, Cividale)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=ac05c176-40ee-4eff-b8e6-0406e30ec80f>

Distretti della Bassa Friulana (distretti di Cervignano e Latisana)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=3312d9c2-1966-435e-a299-12728d6c965e>

FACSIMILE MODULO PER RIENTRO DALL'ESTERO

Dati da comunicare all'Azienda sanitaria per l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria

| | |
|--------------------------------|--|
| NOME | |
| COGNOME | |
| DATA E LUOGO DI NASCITA | |
| INDIRIZZO DI RESIDENZA | |
| INDIRIZZO DI QUARANTENA | |
| NUMERO DI TELEFONO | |
| INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | |
| PAESE ESTERO DI RIENTRO | |
| DATA DI ARRIVO IN ITALIA | |
| MOTIVO DEL VIAGGIO | |
| PERCORSO DI RIENTRO IN ITALIA | |

da inviare via posta elettronica a:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- ASU GIULIANO ISONTINA – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it
Gorizia
- ASU GIULIANO ISONTINA – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it
Trieste